

Settore: CI
Proponente: 66.A
Proposta: 2016/597

del 14/09/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 856

del 20/09/2016

**COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE
RIGENERAZIONE E QUALITA URBANA**

Dirigente: IORI Arch. Elisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL'INGEGNERE F.C. E ALL'INGEGNERE MG. C. DEL SERVIZIO RELATIVO AI CONTROLLI EDILIZI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 19/2008 "NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO".

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 26/04/2016 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016 -2018 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale del 14/06/2016, n. 121, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/00, il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, con atto P.G. n. 21345 del 19/05/2015, in seguito a revisione organizzativa dell'Ente, attuata con le Delibere di Giunta n. 35212/188 del 15/10/2014 e n. 65 del 09/04/2015, ha conferito all'ing. Daniele Pecorini l'incarico di Dirigente in Staff al Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana, con decorrenza 01/06/2015 fino al termine del proprio mandato;

Dato atto che:

- il Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana, tra le diverse attività istituzionali di sua competenza, deve garantire la gestione delle procedure in materia di edificazione e trasformazioni edilizie sul territorio e conseguentemente il rilascio dei titoli abilitativi, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia;
- l'art. 149 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) ha conferito ai Comuni l'esercizio delle funzioni in materia sismica, in ragione dell'interesse locale delle stesse funzioni e della stretta attinenza con i procedimenti abilitativi edilizi e di competenza comunale;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/03/2003 n. 3274 in materia di classificazione sismica del territorio nazionale, il Comune di Reggio Emilia è stato classificato in zona sismica 3 (zona a bassa sismicità), provvedimento in vigore dal 23/10/2005;
- con il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 sono state approvate le "Norme tecniche per le costruzioni";

- nei Comuni classificati sismici, gli interventi edilizi, alla luce di quanto sopra richiamato, devono rispettare la normativa antisismica dettata in materia dalla legislazione statale e regionale;
- in particolare, in data 01/06/2010, è diventato pienamente operativo il sistema dei controlli sulle costruzioni disciplinato dal Titolo IV della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19, "Norme per la riduzione del rischio sismico", che ha introdotto nuove e importanti disposizioni, le quali, nel rispetto del DPR. n. 380/2001: "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", hanno aperto nuovi scenari per la pianificazione territoriale, la vigilanza sulle costruzioni, la tutela dell'incolumità pubblica e l'applicazione delle sanzioni in caso di non osservanza delle norme;
- tale normativa regionale, all'articolo 3, comma 1, conferma le funzioni in materia sismica in capo ai Comuni, i quali le esercitano o avvalendosi delle strutture tecniche regionali oppure in via autonoma, (comma 2) mediante trasmissione alla Regione di apposito atto, nel rispetto degli standard minimi stabiliti dalla stessa Regione, per l'esercizio delle stesse e previa indicazione dei provvedimenti di riordino territoriale e delle misure organizzative e funzionali che si intendono assumere, tra cui la costituzione di un'apposita Struttura Tecnica di elevata professionalità, secondo criteri di adeguatezza ed efficienza dell'azione amministrativa;
- l'Amministrazione Comunale con lettera del Sindaco del 12/02/2009 inviata alla Direzione Generale "*Ambiente e difesa del suolo e della costa*" della Regione Emilia - Romagna ha deciso di assumere in maniera autonoma l'esercizio delle funzioni sismiche, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. n. 19/2008;
- successivamente alla pubblicazione della L.R. n. 19/08, la Regione Emilia - Romagna, con propria deliberazione di Giunta del 03/11/2008 n. 1804, ha ritenuto opportuno definire gli standard minimi che i Comuni devono rispettare per l'esercizio delle suddette funzioni, con l'obiettivo di assicurare l'efficienza e l'operatività delle Strutture Tecniche e la semplificazione delle procedure amministrative;
- l'Allegato 1 alla citata delibera regionale recante: "*Standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica*" stabilisce:
 - che la dimensione demografica minima per l'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni in materia sismica sia di 100.000 residenti, allo scopo di assicurare un esercizio non frammentato delle funzioni sismiche, un'omogenea

copertura del territorio regionale e un numero complessivo di strutture tecniche tale da consentire un efficace monitoraggio da parte della Regione;

- o che, per l'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, sia necessaria l'istituzione di un'apposita Struttura Tecnica di elevata competenza e professionalità per la verifica della rispondenza del progetto alle norme tecniche per le costruzioni e alle condizioni di pericolosità locale;
- o che in ogni struttura sia presente almeno un team di lavoro, cui affidare l'attività di rilascio delle autorizzazioni e di controllo dei progetti e delle opere, composto da:
 - una figura professionale con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente;
 - una figura tecnico – amministrativa, per lo svolgimento dei compiti di supporto;
 - che il team di lavoro sia da costituire per ogni 300 pratiche annue di controllo sismico;
- o che infine, per la quantificazione del numero dei controlli delle pratiche sismiche da istruire, viene proposta una modalità di calcolo semplificata che - per i Comuni di nuova classificazione in zona 3 e 4 – consiste nel calcolare il numero delle pratiche di controllo sismico, avendo a riferimento la media del numero delle pratiche edilizie degli ultimi 5 anni (costituito dal numero delle domande di rilascio del permesso di costruire, dalle denunce inizio attività presentate e dai titoli abilitativi che hanno autorizzato varianti ex art. 18 L.R. 31/02) ed applicando a tale dato le quote dei controlli a campione previste dagli articoli 11 e 17 della L.R. n. 31/02 (20% dei permessi di costruire e 30% delle denunce di inizio attività);
- al fine di effettuare le verifiche sui progetti antisismici, per l'attività informativa preventiva e per permettere alla Regione l'attività di monitoraggio delle pratiche antisismiche, si è valutato di istituire la Struttura Tecnica dotandola di due ingegneri civili esperti in materia antisismica da reperire all'esterno dell'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal momento che l'organico comunale presenta carenza di personale con laurea in ingegneria civile e con esperienza in materia di sicurezza sismica;
- il responsabile della Struttura Tecnica è l'ing. Daniele Pecorini, dirigente in Staff del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana il quale ha il compito di coordinare, unitamente ai professionisti incaricati, azioni divulgative delle novità introdotte, sia dalla

normativa antisismica sia dalle leggi regionali in materia, nei confronti degli operatori edilizi (professionisti e imprese) dovendo procedere al rilascio delle autorizzazioni sismiche, applicando le sanzioni previste e monitorando l'attività di controllo a campione dei progetti antisismici, proponendo se del caso le possibili variazioni;

- relativamente alle modalità di controllo e all'esame dei progetti depositati, finalizzati a verificare l'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni (art. 13 comma 4 della L.R. 19/2008), il Servizio Edilizia, ora Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana ha proceduto ad attivare un sistema di controlli a campione sui progetti strutturali depositati e collegati alle DIA (ora SCIA) e Permessi di Costruire presentati a partire dal 01/06/2010;
- al fine di garantire applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità, i criteri e le modalità per tali controlli sono stati definiti con determinazione del dirigente in staff al Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana P.G. n. 12945 del 29/6/2010, modificata con successiva determinazione dirigenziale P.G. n. 5666 del 26/03/2011, nonché da ultimo con determinazione P.G. n. 14033 del 10/08/2012;
- le disposizioni del titolo IV della legge regionale n. 19/2008: "Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico", sulla base dell'art. 9, si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi ad edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, comprese le varianti sostanziali (ossia che comportano variazioni agli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità) ai progetti presentati;
- sulla base della normativa regionale sono dunque sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica:
 - i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
 - gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
 - le sopraelevazioni degli edifici;
- l'Allegato 3 della deliberazione di Giunta Regionale n. 1804/2008 e s.m.i., fissa con apposita tabella a seconda dei vari casi, l'importo del rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, di cui è dovuta la corresponsione per la richiesta dell'autorizzazione sismica di cui all'art. 11 della L.R. n. 19/2008 e per il

deposito dei progetti ai sensi dell'art. 13 della medesima legge regionale, nonché le relative modalità di versamento prevedendo altresì un incremento di spesa del 30% per le pratiche di elevato impegno istruttorio;

- in relazione a quest'ultimo punto, si propone di prendere atto del suddetto allegato 3 per le spese istruttorie delle pratiche sismiche, precisando che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20893/162 del 28 settembre 2009 di approvazione della variazione al Bilancio di Previsione 2009 - Verifica degli equilibri di bilancio si è già provveduto ad istituire apposito capitolo in entrata n. 8459 "Rimborso spese istruttorie per procedure sismiche";
- la stessa L.R. 19/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico" all'art. 20 "Rimborso forfettario per le spese istruttorie", stabilisce che il suddetto rimborso è finalizzato allo *...svolgimento delle attività istruttorie da parte delle strutture tecniche competenti..* e che *...le risorse derivanti dal versamento del rimborso forfetario per le spese istruttorie concorrono alla copertura delle spese per il personale per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti...*;
- in data 18/11/2009 con atto P.G. n. 25102 la Giunta Comunale ha deliberato quanto segue:
 - di confermare l'esercizio in via autonoma delle funzioni in materia sismica così come previsto dall'art. 3, commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 19 del 30 ottobre 2008 e come già anticipato alla Direzione Generale "Ambiente e difesa del suolo e della Costa " della Regione Emilia Romagna con lettera del 12/02/2009 a firma del Sindaco Graziano Delrio;
 - di istituire la "Struttura Tecnica per l'esercizio in via autonoma delle funzioni in materia sismica" nell'ambito del Servizio Edilizia (ora Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana) sotto la responsabilità dell'Ing. Daniele Pecorini, formata da due figure professionali in possesso di laurea magistrale in ingegneria civile;
 - di dare atto altresì che il Dirigente competente ha assicurato lo svolgimento dell'istruttoria di tutte le istanze di autorizzazione sismica presentate e il controllo del 20% dei progetti strutturali depositati attinenti a PdC (permessi di costruire) e del 30% dei progetti strutturali depositati attinenti a DIA (ora SCIA), attivando con propria determinazione dirigenziale apposite modalità di controllo a sorteggio;

- di prendere atto della delibera regionale n. 1126 del 27/7/2011, che aggiorna l'allegato 3 della delibera regionale n. 1804 del 03/11/2008, riportante gli importi dovuti a titolo di rimborso forfettario per le spese istruttorie e modalità di versamento delle stesse, come previsto dall'art. 20 della L.R. 19/2008;
- in data 23/06/2010 il Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi ha attestato il criterio casuale (random) su cui si basa il programma di estrazione dei progetti strutturali soggetti a verifica della conformità alle norme tecniche;
- con Determinazione dirigenziale del Dirigente in Staff del Servizio Edilizia (ora Rigenerazione e Qualità Urbana) P.G. n. 12945 del 29/6/2010 "Avvio dei controlli edilizi in attuazione della L.R. 19/2008" sono stati stabiliti i seguenti criteri per l'attivazione dei controlli a campione sui progetti strutturali depositati ai sensi della LR 19/2008:
 - in applicazione della circolare ministeriale del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/99 del 22/10/1999 prot. 44700/99 si privilegia la tempestività dei controlli sottoponendo a campionamento i progetti strutturali appena depositati (il mese precedente);
 - la verifica di conformità alle norme effettuata mensilmente sul 20% dei depositi relativi a PdC e sul 30% di quelli relativi alle DIA attraverso un sorteggio informatico basato su un criterio casuale predisposto dal CUED che sarà attuato il primo giorno di ogni mese;
 - caratteristiche del programma informatico certificate dalla nota del 23/06/2010;
 - le varianti dei progetti estratti saranno comunque anch'esse sempre soggette a verifica di conformità alle norme tecniche;
 - dell'avvio del procedimento verrà data comunicazione scritta agli interessati, così come della conclusione del procedimento con esito; nel caso di documentazione non sufficientemente chiara la struttura tecnica interrompe per una sola volta i termini istruttori, che riprendono dopo la presentazione della documentazione integrativa;
 - la procedura ha carattere sperimentale fino al 31/12/2010;
- in data 04/03/2011 viene redatto un nuovo documento relativo alla certificazione dell'estrazione a sorte;

- con Determinazione Dirigenziale P.G. n. 5666 del 26/3/2011 vengono modificati i criteri per i controlli edilizi in materia sismica:
 - l'estrazione a sorte da mensile diventa immediata contestuale al deposito mediante impiego di software che in modo casuale individua i progetti da verificare nel rispetto delle percentuali fissate precedentemente (30% DIA e 20% PdC) le cui caratteristiche sono garantite dal Dirigente del CUED
 - al campionamento sono soggette anche le CIL;
 - ha termine il periodo sperimentale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 14033/2012 sono confermati dopo la sperimentazione tutti i criteri di controllo stabiliti con le precedenti Determinazioni;

Considerato che:

- il Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana e l'intero Ente non dispongono di strutture organizzative e/o risorse umane che possano rendere le citate prestazioni qualificate nei tempi determinati; le attività di cui sopra, particolarmente complesse, richiedono infatti competenze ad alto contenuto specialistico e necessitano di un intervento da parte di soggetti qualificati, che abbiano realizzato attività organizzate analoghe;
- l'ing. Francesca Cigarini e l'ing. MariaGiulia Carpi risultano essere per il titolo di studio, per la conoscenza della tematica in questione, per le competenze maturate, come risultante dagli allegati curricula (allegati C e D), i soggetti professionali più idonei sia sotto il profilo qualitativo che sotto il profilo economico;
- le stesse infatti si sono sempre dimostrate competenti ed efficienti, eseguendo a regola d'arte e nei tempi richiesti non solo le prestazioni contrattuali pattuite, ma anche verifiche straordinarie ulteriori in misura pari al 25% circa; inoltre tali professionisti sono in grado di garantire la continuità del servizio necessaria al rilascio delle autorizzazioni sismiche e all'espletamento delle verifiche imposte dalla L.R. n. 19/2008, continuità indispensabile per assicurare alla cittadinanza equità di trattamento circa la verifica dei progetti strutturali, nonché per garantire la tempestività dei controlli medesimi, tenendo conto che il Comune di Reggio Emilia sta predisponendo un bando di gara per un appalto di proporzioni maggiori del servizio in argomento, dal momento che il Comune stesso ha intenzione di stipulare una convenzione con i Comuni limitrofi che consentirebbe loro di avvalersi della Struttura Tecnica Competente in Materia Sismica del Comune di Reggio Emilia;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. ii) del D.Lgs. 50/2016 *"gli "appalti pubblici" sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi"*;
- ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. p) del D.Lgs. 50/2016, il termine "operatore economico" comprende qualsiasi *"persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi"*;
- la prestazione in oggetto rientra nella tipologia di appalti pubblici di servizi di cui all'art. 3 comma 1 lett. ss) , del D.Lgs. 50/2016: *"i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera II)"*;

Valutato che:

- l'importo del corrispettivo dei servizi richiesti, tenuto conto della durata dello stesso (1 anno fino al 15/09/2017) e del contenuto dell'attività, è congruamente determinato, sulla base dei prezzi di mercato (avendo esaminato diversi preventivi di professionisti competenti nel settore), quindi in complessivi € 27.768,00 per l'ing. Francesca Cigarini, la quale si avvale del regime fiscale forfetario ai sensi dell'art. 1, commi 54 - 89, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ed € 16.291,39 (comprensivi di contributi previdenziali, ritenuta d'acconto e IVA) per l'ing. Mariagiulia Carpi, per un totale di € 44.059,39;
- la congruità degli importi del corrispettivo è confermata da una analisi realizzata mediante una ipotetica parcella determinata ai sensi della L.143/1949, aggiornata dal DM 3/9/1997, sulla base della tariffa a vacanza oraria, 56,81 €/ora, e dell'impegno in termini di tempo che si stima sia necessario per lo svolgimento delle prestazioni richieste;

Considerato:

- che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

Verificato:

- che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per l'affidamento del servizio in oggetto, di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze come risulta dall'apposito sito internet www.acquistinretepa.it;
- che anche la centrale di committenza della regione Emilia-Romagna (Intercent-ER) non ha in essere convenzioni in atto relative alla tipologia di servizio da affidare;

Rilevato che tali servizi non sono reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.);

Visto l'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50;

Visto l'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento possono essere affidati in via diretta, se l'importo è inferiore ad € 40.000,00;

Accertato che:

- le professioniste si sono dichiarate disponibili ad effettuare le prestazioni necessarie sopra indicate alle condizioni e tempistiche previste negli schemi di contratto di appalto di servizi allegati alla presente deliberazione (**Allegati A e B**) per gli importi complessivi di € 27.768,00 ed € 16.291,39, come meglio specificato nella tabella di cui sopra, dando atto che il corrispettivo è stato individuato e pattuito commisurandolo alla tipologia delle prestazioni richieste, alla complessità delle attività di sviluppo delle stesse e al periodo di realizzazione;
- le stesse nell'espletamento della prestazione garantiscono autonomia quanto a mezzi, strumenti e organizzazione del lavoro, nonché il raggiungimento nei tempi prestabili del risultato finale;

Dato atto che:

- il presente affidamento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione e di trasmissione di dati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato con D.L. n. 187/2010 convertito in L. n. 217/2010, al presente affidamento sarà attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G) in sede di ordinazione della spesa;

Dato atto inoltre che in conformità all'art. 13 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e l'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 il contratto con le professioniste verrà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata da registrarsi in caso d'uso a spese del contraente;

Accertato che le professioniste sopra indicate hanno presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (**Allegati E e F**);

Dato atto infine che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona del dirigente in staff del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana Ing. Daniele Pecorini;

Visti

- Il D.Lgs 50/2016 ed in particolare l'articolo 3 comma 1, lett. ii), p) ss), l'articolo 36 comma 2 lett. a) e l'articolo 31, comma 8;
- gli articoli 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'articolo 32 del Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il D.Lgs. 118/2011 e s. m.;
- gli articoli 107 e 183 del T.U. D.Leg.vo n. 267/00;

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

- 1) di affidare all'ing. Francesca Cigarini e all'ing. MariaGiulia Carpi, con studio tecnico a Reggio Emilia rispettivamente in via dei Giacobini n. 4 e in via Sessi n. 1, p. I.V.A. n. 02006540351 e n. 02117540357, l'appalto relativo ai servizi, a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, necessari all'espletamento dei compiti in materia di riduzione del rischio sismico e di verifica della conformità alle norme sismiche dei

progetti privati e pubblici territorialmente competenti, per il periodo di un anno fino al 15/09/2017, ai patti e condizioni stabiliti nei disciplinari contrattuali d'appalto allegati alla presente determinazione (**Allegato A e Allegato B**), che qui si approvano integralmente;

- 2) di impegnare ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la spesa conseguente di **€ 44.059,39**, comprensiva di contributi previdenziali, ritenuta d'acconto e IVA, per la parte relativa all'ing. Mariagiulia Carpi (**€ 16.291,39**) e comprensiva dei soli contributi previdenziali per la parte relativa all'ing. Francesca Cigarini (**€ 27.768,00**) la quale si avvale del regime fiscale forfetario ai sensi dell'art. 1, commi 54 - 89, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), con imputazione:
 - per la somma di **€ 16.000,00 (€ 10.000,00 relativamente all' ing. Francesca Cigarini ed € 6.000,00 relativamente all' ing. Mariagiulia Carpi)** alla Missione 08 Programma 01 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 del DPCM 28/12/2011 1.03.02.99.999 del Bilancio 2016, al capitolo 24860/1 del P.E.G. 2016 denominato "Prestazioni di Servizio diverse per il Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana", codice prodotto-progetto 2016_PG_6614, centro di costo 0216, non rilevante ai fini della competenza ambientale;
 - per la rimanente somma di **€ 28.059,39 (€ 17.768,00 relativamente all' ing. Francesca Cigarini ed € 10.291,39 relativamente all' ing. Mariagiulia Carpi)** alla Missione 08 Programma 01 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 del DPCM 28/12/2011 1.03.02.99.999 del Bilancio 2016-2018, esercizio **2017**, al capitolo che nel PEG **2017** verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 24860/1 del P.E.G. 2016, denominato "Prestazioni di Servizio diverse per il Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana", codice prodotto-progetto 2016_PG_6614, centro di costo 0216, non rilevante ai fini della competenza ambientale;
- 3) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;
4. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
5. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183 del D.Lgs. 267/00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

**IL DIRIGENTE IN STAFF
AL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA
(Ing. Daniele Pecorini)**